

REGOLAMENTO (CE) N. 1457/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1234/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/95 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 1234/95 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgronato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a :

- 45,049 ECU/100 kg per la campagna 1994/95,
- 54,460 ECU/100 kg per la campagna 1995/96.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione per la campagna 1995/96 sarà confermato o sostituito, con efficacia a decorrere dal 27 giugno 1995, per tener conto del prezzo di obiettivo del cotone applicabile durante la stessa campagna, delle conseguenze del sistema degli stabilizzatori, nonché degli eventuali adattamenti del regime.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 140 del 23. 6. 1995, pag. 12.